

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus

03

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi

04

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Consolidato - Nazionale

05

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Consolidato - Nazionale

AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI

07

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

FUNZIONI GIUDIZIARIE

09

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (DLGS. 14/2019)

11

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025 - Novità del DL 39/2024 convertito e del DPCM 17.9.2024 attuativo

In attuazione dell'[art. 3](#) del DL 39/2024, è stato adottato il DPCM [17.9.2024](#), che definisce il contenuto, le modalità ed i termini per la trasmissione all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) delle informazioni sugli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico al fine della fruizione del *superbonus* di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Si ricorda, infatti, che l'[art. 3](#) del DL 39/2024 ha introdotto una nuova comunicazione che va trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al *superbonus*, ex [art. 119](#) del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

È bene precisare che detta comunicazione riguarda soltanto i citati interventi per i quali si beneficia del *superbonus*, e non invece degli "ordinari" *sismabonus* o *ecobonus*.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Sono tenuti a presentare la comunicazione:

- coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori *superbonus* e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-S, di cui all'[art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-S, di cui al co. 13-ter dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 o la richiesta del diverso titolo abilitativo necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dall'1.1.2024.

Contenuto della comunicazione

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al *superbonus* consistano nella riqualificazione energetica degli edifici ([art. 119](#) co. 1-3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al *superbonus* ([art. 119](#) co. 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare sono le seguenti:

- dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 al 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL [39/2024](#)) e relativa percentuale di detrazione;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla suddetta data del 30.3.2024) e 2025 e relativa percentuale di detrazione (la quale potrà evidentemente essere quella del 70% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024, 65% sulle spese che si prevede di sostenere nel 2025, oppure 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per interventi cui si applica lo "speciale" *superbonus* eventi sismici o RSA di cui, rispettivamente, ai co. 8-ter e 10-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020).

Termini e modalità di trasmissione della comunicazione

Quanto ai termini entro cui la comunicazione deve essere trasmessa, l'[art. 6](#) del DPCM 17.9.2024 stabilisce che:

- in relazione agli interventi di riqualificazione energetica le nuove informazioni costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA;
- in relazione agli interventi antisismici le informazioni sono trasmesse al PNCS entro il 31.10.2024 quando riguardano SAL approvati entro l'1.10.2024, oppure entro 30 giorni dal giorno

successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi (es. SAL approvato successivamente all'1.10.2024). Al riguardo, l'allegato 2 al DPCM [17.9.2024](#) precisa che i termini sono perentori e che fa fede la "data inserimento" riportata nella "ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i." rilasciata dal PNCS.

Alla trasmissione devono provvedere:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni di cui all'[art. 119](#) co. 13 lett. a) del DL 34/2020 e che dovranno contestualmente inviare anche questa nuova comunicazione (a tal fine le asseverazioni per SAL e per fine lavori conterranno un'apposita sezione aggiuntiva la cui compilazione sarà obbligatoria);
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico che si occupano dell'asseverazione di cui all'[art. 119](#) co. 13 lett. b) del DL 34/2020 e che dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.

Regime sanzionatorio

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva per finalità di monitoraggio di spesa è tutt'altro che indolore per i soggetti che sono tenuti ad adempiervi. Il co. 5 dell'[art. 3](#) del DL 39/2024 stabilisce infatti che:

- per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulta presentata entro il 29.3.2024, la mancata osservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro;
- per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulta presentata a decorrere dal 30.3.2024, la mancata osservanza comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.

art. 3 DPCM 17.9.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2024 - "Definita la comunicazione delle spese 2024 e 2025 per i lavori superbonus" - Zanetti - Zeni

Italia Oggi del 1.10.2024, p. 26 - "Superbonus ancora in ballo" - Angeli C.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025" - Zeni A.

Scheda n. 1420.03 in Agg. 6/2024 - "Detrazioni "edilizie" - Novità del DL 29.3.2024 n. 39 convertito" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Interventi antisismici - Asseverazione preventiva (Allegato B) e attestazioni consuntive (Allegati B-1 e B-2) - Termini di deposito (risposta interpello Agenzia Entrate 1.10.2024 n. 189)

Con la risposta a interpello 1.10.2024 n. [189](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per regolarizzare il tardivo deposito delle asseverazioni necessarie per poter beneficiare del *sismabonus*, di cui all'[art. 16](#) co. 1-bis ss. del DL 63/2013.

Asseverazioni per gli interventi antisismici

Per ottenere i benefici fiscali derivanti dall'applicazione della disciplina del *sismabonus* (sulle spese sostenute per effettuare interventi di riduzione del rischio sismico o per l'acquisto di unità immobiliari site in edifici oggetto dei predetti interventi mediante demolizione e ricostruzione), nelle misure del 70-80%, oppure 75-85%, ai sensi, rispettivamente, dei co. 1-quater e 1-quinquies dell'[art. 16](#) del DL 63/2013, o nelle misure *superbonus* consentite dal co. 4 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, l'[art. 3](#) co. 5 del DM 58/2017 richiede il deposito presso il competente sportello unico comunale e la consegna in copia al beneficiario (ossia al committente degli interventi o all'acquirente dell'unità immobiliare) dell'asseverazione di cui al [co. 2](#) e delle attestazioni di cui al [co. 4](#) del medesimo art. 3 del DM 58/2017.

L'asseverazione di cui al [co. 2](#) è la c.d. "asseverazione preventiva" di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico che va predisposta, a cura del progettista strutturale, su modello conforme all'Allegato B del DM 58/2017.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 3 del DM 58/2017, l'asseverazione "preventiva", unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l'asseverazione si riferisce, va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire "al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'[articolo 5](#) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori".

Le attestazioni di cui all'[art. 3](#) co. 4 del DM 58/2017, invece, sono le c.d. "attestazioni di conformità" degli interventi eseguiti al progetto depositato e asseverato dal progettista che vanno predisposte, per quanto di rispettiva competenza, a cura del direttore dei lavori su modello conforme all'Allegato B-1 del DM 58/2017 (si

ricorda che, nell'ambito di questo modello, il direttore dei lavori deve anche attestare la congruità delle spesesonstrate, fermo restando che, qualora il *sismabonus* venga applicato nella versione "acquisti" ex [art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013, tale attestazione non si rende necessaria) e a cura del collaudatore statico, ove nominato per legge, su modello conforme all'Allegato B-2 del DM 58/2017.

Termini di deposito delle asseverazioni

Con riguardo all'asseverazione "preventiva" (Allegato B), di cui all'art. 3 co. 3 del DM 58/2017, il termine per il suo deposito è sempre stato considerato perentorio da parte dell'Agenzia delle Entrate, tale per cui la sua mancata osservanza è stata ritenuta preclusiva della possibilità di beneficiare delle agevolazioni *sismabonus*.

Con la norma interpretativa di cui all'[art. 2-ter](#) co. 1 lett. c) del DL 11/2023, tuttavia, il legislatore ha chiarito che, in presenza delle necessarie precondizioni e versando la sanzione minima di 250,00 euro, è possibile sanare l'omesso rispetto del termine con una presentazione tardiva, avvalendosi dell'istituto della remissione *in bonis* di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012.

Quanto alle c.d. "attestazioni di conformità" (Allegati B-1 e B-2) previste dal co. 4 dell'[art. 3](#) del DM 58/2017, invece, la risposta a interpello [189/2024](#) ha precisato che non è previsto un termine entro cui devono essere presentate ed è sufficiente che risultino depositate al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione *in bonis*. Ciò in quanto consistono in "documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente".

Conclusioni

In conclusione, in seguito ai chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria, per poter beneficiare del *sismabonus*:

- l'omesso deposito della c.d. "asseverazione preventiva" (Allegato B) al titolo edilizio o comunque "prima dell'inizio dei lavori" ai sensi dell'[art. 3](#) co. 3 del DM 58/2017 può essere sanata con la remissione *in bonis*, di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012;

- le c.d. "attestazioni di conformità" (Allegati B-1 e B-2) previste dall'[art. 3](#) co. 4 del DM 58/2017 possono essere depositate al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione *in bonis*.

Nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, con riguardo all'Allegato B l'Amministrazione finanziaria precisa che la remissione *in bonis* deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.

Analogamente se ne dovrebbe dedurre che, seppur non venga detto esplicitamente nella risposta [189/2024](#), anche gli allegati B-1 e B-2 devono essere depositati prima della trasmissione della comunicazione di opzione.

art. 16 co. 1 bis DL 4.6.2013 n. 63

art. 2 co. 1 DL 2.3.2012 n. 16

art. 2 ter DL 16.2.2023 n. 11

art. 3 co. 3 DM 28.2.2017 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58
art. 3 co. 4 DM 28.2.2017 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58
Risposta interpello Agenzia Entrate 1.10.2024 n. 189

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interventi antisismici" - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2023 - "Deposito di attestazioni di conformità prima che il beneficiario fruisca del sismabonus" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Consolidato - Nazionale - Revoca dell'opzione - Esercizio della remissione in bonis - Criticità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2024 n. 187)

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2024 n. [187](#), si analizza la possibilità di revocare il regime del consolidato fiscale, beneficiando dell'istituto della remissione *in bonis*.

Istituto della remissione in bonis

Secondo l'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012, "la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'[art. 11](#), comma 1, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'[art. 17](#) del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".

La norma tende a evitare che il contribuente, in possesso dei requisiti prescritti per accedere a un beneficio fiscale, possa non fruirne a causa del mancato esercizio dell'opzione o per un inadempimento di natura formale, purché dia prova di aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato.

Revoca dell'opzione per il regime del consolidato fiscale

L'art. 14 del DM 1.3.2018 dispone che, al termine del triennio di validità, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. In caso di revoca dell'opzione, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca.

In merito alla possibilità di sanare le c.d. "revoche dimenticate" con riferimento ai regimi opzionali con rinnovo automatico, è stato chiarito che "considerato che l'esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell'opzione, si ritiene che anche per il mancato esercizio della revoca dell'opzione possa trovare applicazione l'istituto della remissione in bonis, di cui all'[articolo 2](#), comma 1, del DL n. 16 del 2012" (circ. Agenzia delle Entrate [8/2017](#), § 10).

Tuttavia, la risposta in commento sottolinea che per poter effettuare una revoca "tardiva", occorre che il contribuente abbia al contempo tenuto un "comportamento concludente" compatibile con il regime ordinario e non abbia espresso altre opzioni.

Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di aver tenuto, insieme con la consolidata, un comportamento coerente con l'ipotizzata volontà di escludere la controllata dalla tassazione di gruppo.

Impossibilità di revocare il regime tramite dichiarazione integrativa

La risposta in commento ribadisce che la mancata revoca dell'opzione per il regime del consolidato fiscale del caso di specie non possa essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa ex [art. 2](#) co. 8 del DPR 322/98. In merito, si richiama l'impostazione assunta con la ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2002 n. [325](#), con la quale è stato sostenuto che le

correzioni effettuate in sede di dichiarazione rettificativa possono attenersi soltanto a errori od omissioni del contribuente, non invece a ripensamenti in ordine a scelte già formulate in precedenza.

art. 117 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 119 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 14 DM 1.3.2018 Ministero dell'Economia e delle
finanze art. 2 co. 1 DL 2.3.2012 n. 16

Risposta interpello Agenzia Entrate 1.10.2024 n. 187

Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2024 - "Revoca "tardiva" del consolidato fiscale solo se la condotta è coerente" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 2.10.2024, p. 37 - "Consolidato fiscale, revoca tardiva ammessa solo se è genuina" - Germani

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Consolidato nazionale - Esercizio dell'opzione" - Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Consolidato - Nazionale - Credito IVA trasferito al consolidato - Apposizione del visto di conformità \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2024 n. 190\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 1.10.2024 n. [190](#), è intervenuta sul trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale nazionale e sulle modalità di apposizione del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione del medesimo.

Trasferimento dei crediti fiscali all'interno della tassazione di gruppo

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES della *fiscal unit*, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

In costanza di consolidato fiscale ex [art. 117](#) del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000 di euro ex [art. 34](#) della L. 388/2000.

In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2004 n. [53](#) ha chiarito che gli stessi possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito.

Apposizione del visto di conformità

Ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA in argomento, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ex [art. 35](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97 sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito. Per importi superiori a 5.000,00 euro annui, si precisa che l'apposizione del visto di conformità ex [art. 35](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97 riguarda:

- sia la dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l'eccedenza a credito IVA ceduta;

- sia la dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata a utilizzare in compensazione detti crediti.

Non è invece necessario, aggiunge l'Agenzia, apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, poiché l'indicazione nel quadro GN dei crediti ceduti ha finalità riepilogativa.

Utilizzo in compensazione del credito trasferito

L'Agenzia delle Entrate interviene anche sull'individuazione del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ([art. 17](#) del DLgs. 241/97), a decorrere dal quale l'eccedenza a credito può essere utilizzata in compensazione.

Tale termine deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l'eccedenza a credito IVA compensabile matura. Decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.

art. 10 DL 1.7.2009 n. 78

art. 7 DM 1.3.2018 Ministero dell'Economia e delle
finanze
Risposta interpello Agenzia Entrate 1.10.2024
n. 190

Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2024 - "Cessione del credito IVA al consolidato con due visti di conformità" - Sanna

Italia Oggi del 2.10.2024, p. 30 - "Credito Iva con un doppio visto" - Ricca

Agevolazioni

[Agevolazioni - Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti - Erogazione con la tredicesima 2024 \(c.d. bonus Natale\) - Novità del DL 113/2024 convertito \(c.d. DL Omnibus\) - Criticità](#)

L'art. 2-bis del DL [113/2024](#) (c.d. DL "Omnibus"), il cui Ddl. di conversione è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 3.10.2024, ha introdotto un'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti, da erogare insieme alla tredicesima mensilità (c.d. *bonus Natale*).

Ambito applicativo

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente precise condizioni reddituali e relative alla famiglia. In particolare, il lavoratore deve avere:

- un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro (ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'[art. 44](#) co. 1 del DL 78/2010, dell'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015, dell'[art. 5](#) co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 e dell'[art. 5](#) del DLgs. 209/2023 e lo stesso è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di

quello delle relative pertinenze ex [art. 10](#) co. 3-bis del TUIR);

- un'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'[art. 49](#) del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'[art. 13](#) co. 1 del TUIR.

Il lavoratore deve altresì avere:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico (ai sensi dell'[art. 12](#) co. 2 del TUIR, sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a 4.000,00 euro in relazione ai solifigli di età non superiore a 24 anni);

- oppure avere almeno un figlio fiscalmente a carico e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'[art. 12](#) co. 1 lett. c), decimo periodo, del TUIR (ovverosia se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato).

Importo dell'indennità

L'importo dell'indennità:

- è pari a 100,00 euro, che dovrà essere rapportato al periodo di lavoro;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

Modalità di riconoscimento

L'indennità è erogata dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta), unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a:

- riconoscere l'indennità al proprio dipendente;
- verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora (in tale sede) l'indennità si riveli non spettante;
- compensare, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga.

L'indennità può essere riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le retribuzioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.

Rideterminazione in sede di dichiarazione dei redditi

L'indennità viene rideterminata nella dichiarazione dei redditi del lavoratore e l'importo risultante viene computato nella determinazione del saldo dell'IRPEF.

In sede di dichiarazione dovrà inoltre essere restituita l'indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse non risultare spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.

Misura transitoria

L'indennità è riconoscibile solo per il 2024 in attesa che venga introdotta l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali in misura agevolata - in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito - sui redditi indicati all'[art. 49](#) del TUIR riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, in attuazione di quanto previsto dall'[art. 5](#) co. 1 lett. a) n. 2.4) della L. 9.8.2023 n. 111.

Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2024 - "Indennità di 100 euro anche se le retribuzioni non sono assoggettate a ritenuta" - Silvestro

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Esclusione degli investimenti prenotati nel 2023 e cumulabilità con altre agevolazioni \(FAQ GSE - MIMIT 3.10.2024\)](#)

Con riferimento al credito d'imposta investimenti transizione 5.0 ex [art. 38](#) del DL 19/2024, sul sito del GSE è stato pubblicato in data 26.9.2024 un primo set di [FAQ](#), che sono state poi aggiornate in data 3.10.2024.

Le [FAQ](#) attualmente disponibili riguardano profili di carattere generale, il rispetto del principio DNSH, il calcolo del risparmio energetico, la procedura di accesso all'agevolazione e la cumulabilità. Di seguito si riportano i chiarimenti più rilevanti.

Investimenti prenotati nel 2023 - Esclusione

In merito ai profili temporali, fermo restando che l'agevolazione riguarda i progetti di innovazione avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025, viene precisato che il credito transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

Acconto del 20% ai fini della comunicazione di effettuazione degli ordini

Ai fini della comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini, viene chiarito che non è necessario un acconto del 20% separato per ogni singolo investimento, ma è sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.

Interconnessione dei beni entro il 28.2.2026

Fermo restando che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31.12.2025 secondo i criteri previsti dall'art. 4 del DM 24.7.2024, l'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento.

Tuttavia, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'art. 16 del citato DM, dalla perizia tecnica. Il possesso della documentazione comprovante l'interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all'ulteriore documentazione richiesta, utilizzando il modello "Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile" (allegato V), entro e non oltre il 28.2.2026.

Incumulabilità con incentivi finanziati con risorse dell'Unione europea

L'art. 11 del DM 24.7.2024 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta 5.0, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il credito d'imposta transizione 4.0 di cui all'[art. 1](#) co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il *bonus* investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'[art. 16](#) del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall'[art. 13](#) del DL 60/2024.

Il medesimo DM stabilisce tuttavia che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le FAQ precisano che, trattandosi di una misura generale e non selettiva, il credito transizione 5.0 non è un aiuto di Stato ai sensi della disciplina comunitaria.

Viene inoltre chiarito che il citato DM, in coerenza con la *Guidance on Recovery and Resilience Plans* adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la FAQ ha quindi affermato che è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo + (FSE);
- Fondo per la transizione giusta (JTF);
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Investimenti agevolabili

Sotto il profilo degli investimenti agevolabili, le FAQ hanno chiarito che il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'agevolazione delle macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal regolamento UE 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o biodiesel.

Inoltre, viene chiarito che i veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal

regolamento UE 2016/1628, per poter fruire del credito transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge [232/2016](#)), anche le seguenti condizioni:

- l'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- l'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- la sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell'impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno neanche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

art. 38 DL 2.3.2024 n. 19

DM 24.7.2024 Ministero delle Imprese e del made in

ItalyFAQ GSE 26.9.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2024 - "Fuori dal credito transizione 5.0 gli investimenti prenotati nel 2023" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 28.9.2024, p. 26 - "Transizione 5.0 cumulabile solo con incentivi nazionali" -

Lenzi Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.

Funzioni giudiziarie

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (DLGS. 14/2019)

DLgs. 136/2024 (c.d. "correttivo ter" del Codice della crisi) - Pubblicazione in G.U. - Principali novità

Il DLgs. 13.9.2024 n. [136](#) (c.d. "correttivo ter"), pubblicato sulla G.U. 27.9.2024 n. 227, modifica ulteriormente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs. [14/2019](#) (CCII), emanato in attuazione della L. [20/2019](#) e della L. [53/2021](#), nel rispetto dei principi e criteri contenuti nella originaria legge delega [155/2017](#).

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il DLgs. 13.9.2024 n. [136](#) è in vigore, ai sensi dell'[art. 56](#) co. 1 dello stesso, dal 28.9.2024.

In base all'[art. 56](#) co. 4 del DLgs. 136/2024, tuttavia, salva diversa disposizione, le novità si applicano alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'[art. 40](#) del DLgs. 14/2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, ai procedimenti di esdebitazione di cui al DLgs. [14/2019](#) e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti al 28.9.2024 (data di entrata in vigore del correttivo) e a quelli instaurati o aperti successivamente a tale data.

L'[art. 56](#) co. 2 e 3 del DLgs. 136/2024, tuttavia, prevede, altresì, che trovano applicazione successivamente al 28.9.2024:

- le novità di cui all'[art. 23](#) co. 2-bis del DLgs. 14/2019, ed in particolare la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale per la composizione negoziata, come introdotta *ex novo*, per le trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 14/2019 successivamente a tale data;

- la nuova disciplina sulla transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione ex [art. 63](#) del DLgs. 14/2019, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex [art. 64-bis](#) del DLgs. 14/2019 e nel concordato preventivo ex [art. 88](#) del DLgs. 14/2019, che opererà per le proposte presentate dopo tale momento.

Novità in materia di composizione negoziata

Il decreto correttivo ter introduce numerose novità per i principali istituti e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Guardando alla composizione negoziata delle crisi ex [art. 12](#) ss. del DLgs. 14/2019, emergono:

- la possibilità per l'impresa di accedervi in stato di crisi ovvero di insolvenza, nonché anche quando versa soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
- la maggiore attenzione alle esperienze maturate dall'esperto nelle composizioni già seguite;
- la precisazione che l'accesso non implica di per sé, per le banche, una diversa classificazione del credito e inoltre la circostanza che l'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito, adottata solo in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, venga motivata;
- la previsione che estende le misure protettive e cautelari ai creditori in via generalizzata o limitata ad alcune iniziative o a determinate categorie o singoli creditori;
- l'introduzione dell'accordo transattivo fiscale ex [art. 23](#) co. 2-bis del DLgs. 14/2019, rivolta alle Agenzie fiscali (esclusa l'omologazione forzata, c.d. *cram down*);
- l'accesso al concordato semplificato quale possibile esito della composizione negoziata;
- la legittimazione - oltre che all'organo di controllo societario - anche al soggetto incaricato della revisione legale del compito di segnalazione all'organo amministrativo per la anticipata emersione della crisi ([art. 25- octies](#) del DLgs. 14/2019).

Transazione fiscale e contributiva

Il correttivo ter interviene sul tema della transazione fiscale e contributiva, unitamente al *cram down*:

- recependo le novità del DL [69/2023](#) per gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- estendendo la disciplina della transazione fiscale e previdenziale al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex [art. 64-bis](#) co. 1-bis del DLgs. 14/2019;
- innovando la disciplina per le procedure di concordato preventivo.

Concordato preventivo e liquidazione giudiziale

Per il concordato preventivo:

- si specifica la nozione di valore della liquidazione in sede di liquidazione giudiziale;
- si modifica la percentuale dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti;
- si opera una distinzione tra la disciplina applicabile alla liquidazione nel concordato liquidatorio e quella applicabile nel concordato in continuità;
- si introducono modifiche alla disciplina sulle operazioni straordinarie della debitrice;
- viene introdotta una nuova disciplina concernente le modificazioni sostanziali del piano successive all'omologazione del concordato.

Per la liquidazione giudiziale, tra le altre novità, si registrano:

- nell'ambito del procedimento di formazione ed esecutività dello stato passivo, la previsione della facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione, secondo l'[art. 206](#) del DLgs. 14/2019, nei procedimenti aventi ad oggetto le domande di restituzione o di rivendicazione;
- il riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore;
- l'introduzione nel concordato in seno alla liquidazione giudiziale dell'omologazione forzata (*cram down*);
- la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una domanda unica o più domande tra loro coordinate ovvero una domanda autonoma.

Ulteriori novità

Tra le numerose ulteriori novità, si segnalano anche:

- l'estensione della prededucibilità dei crediti dei professionisti;
- le modifiche della disciplina relativa all'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, quanto ai requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, all'assolvimento di obblighi formativi e ai criteri dinomina da parte dell'autorità giudiziaria.

art. 3 co. 3 DLgs. 12.1.2019 n. 14

art. 3 DLgs. 12.1.2019 n. 14

DM 21.3.2023 Ministero della Giustizia

Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2024 - "Assetti organizzativi da rivedere con concentrazione delle vendite" - Castello - Cuchel

Guide Eutekne - Impresa e società - "Assetti societari adeguati" - Meoli M.

INTERNAZIONALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 9.5.2024 N. 224381

INTERNAZIONALE

MONITORAGGIO FISCALE - Comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari - Nuove modalità

In attuazione dell'art. 1 del DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, in materia di monitoraggio fiscale, con il presente provvedimento vengono stabilite le nuove modalità di comunicazione all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate dei dati dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento, da parte degli operatori finanziari.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Gli obblighi di comunicazione in esame riguardano gli intermediari finanziari di cui all'art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, vale a dire, in particolare:

- le banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
- gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- gli istituti di pagamento (IP);
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- gli agenti di cambio;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB);
- le società fiduciarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- i soggetti che svolgono l'attività di "microcredito";
- i confidi;
- i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria;
- le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, che operano nei rami vita;
- gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato, con o senza succursale in Italia.

Ai fini in esame sono obbligati anche gli altri operatori finanziari di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e d) del DLgs. 231/2007, vale a dire:

- le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, di cui alla L. 23.11.39 n.1966;

- i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute.

Sono inoltre obbligati gli operatori non finanziari di cui all'art. 3 co. 5 lett. i) e i-bis) del DLgs. 231/2007, vale a dire:

- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;

- i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Oggetto della comunicazione

La comunicazione riguarda i dati, di cui all'art. 31 del DLgs. 231/2007, dei trasferimenti da o verso l'estero:

- eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;

- effettuati mediante denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali ovvero cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR;

- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Dati da comunicare

Gli elementi informativi dei suddetti trasferimenti da o verso l'estero da comunicare sono:

- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;

- l'eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero, in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;

- i dati identificativi, compreso l'eventuale Stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;

- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale Stato estero di provenienza dei fondi, se presente;

- i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo Stato estero di provenienza dei fondi, qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle apposite causali riportate nell'allegato 5 al presente provvedimento.

Modalità di comunicazione dei dati

Per l'invio delle comunicazioni è obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate, previo accreditamento allo stesso servizio.

Le informazioni relative al SID sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni devono rispettare le specifiche tecniche di cui agli allegati al presente provvedimento.

Termine per la comunicazione

La comunicazione in esame è effettuata:

- annualmente, con riferimento ai dati dell'anno precedente;

- entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) relativa al medesimo anno di riferimento (attualmente stabilito al 31 ottobre).

Decorrenza

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2023.

Le comunicazioni relative al 2023 devono quindi essere effettuate entro il 31.10.2024.

Comunicazioni tardive

Le comunicazioni tardive, riferite ad annualità dal 2014 al 2022, dovranno in ogni caso essere conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in vigore al momento dell'invio del file.